



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Rimini

Il Tribunale, nella persona del giudice on. Dott.ssa Elena Amadei
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4088/2016 R.G. promossa da:

c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. TABANELLI
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in VIA GERBERTO ARCIVESCOVO N. 17 RAVENNA

contro:

ora rappresentata e
difesa dall'Avv. GUALTIERI PIERGIANNI ed elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE
MAZZINI 42 48121 RAVENNA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note conclusive.

La causa è stata iscritta a ruolo in data 18.7.2016 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.1.2018 e la natura delle questioni ha consentito la discussione orale ex art. 281 sexies cpc e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Sentita l'esposizione dei difensori delle parti in ordine alle posizioni tutelate ed a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede

Motivi della decisione

Con atto di citazione di opposizione di terzo all'iscrizione ipotecaria nella sua qualità si trustee conveniva in giudizio SpA, al fine di far annullare l'iscrizione



ipotecaria n. 1991/351 in quanto illegittima e/o invalida, previa sospensione dell'efficacia e dell'esecutività della stessa.

A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio eccepiva l'invalidità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria in quanto eseguita su beni conferiti in un trust, denominato costituito (con atto a ministero in data 2.3.2009, rep. N. 26.372/6.345) in epoca anteriore rispetto alla data delle notifiche dei provvedimenti in virtù dei quali è poi stata iscritta l'ipoteca oggetto di impugnazione.

Deduceva inoltre la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 50 e 77 del DPR n. 602/1973 non essendo stata attivata la fase c.d. endoprocedimentale allo scopo di consentire al contribuente di presentare osservazioni e/o di pagare.

Si costituiva in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione SpA contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito sia in fatto che in diritto.

In particolare l'opposta deduceva che l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata su beni immobili che risultano essere di proprietà di (come peraltro indicato dallo stesso attore nell'atto di opposizione) mentre la costituzione del trust denominato è stata trascritta contro

, per cui trattandosi di due persone fisiche diverse, i beni conferiti in trust non potevano considerarsi passati nella disponibilità reale del trust e dunque erano pienamente aggredibili da parte di qualsiasi terzo avente un credito nei confronti di

Ciò comportava altresì l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust poiché ove risulti che la perdita di controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente il trust deve considerarsi nullo.

In ordine alla asserita violazione degli artt. 50 e 77 del DPR n. 602/1973 parte opposta eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo all'attore

a sollevare tale eccezione in quanto di competenza solo del debitore e non del terzo. In ogni caso versava in atti comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria regolarmente notificata.

Con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc l'opponente depositava atto di rettifica di dati anagrafici a ministero del 30.12.2016 rep. N. 34.836, racc n. 12360 e nota di iscrizione del 14.05.2010 a supporto delle argomentazioni di cui all'atto introduttivo.



La causa veniva istruita documentalmente.

Ciò premesso, quanto alla dedotta carenza della fase endoprocedimentale Equitalia Servizi di Riscossione SpA ha prodotto, unitamente alla comparsa di risposta, copia della "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" del 27.3.2015 (doc. 10 fascicolo parte opposta) e prova del perfezionamento della relativa notifica ex art. 26 DPR 620/1973 ed art. 140 cpc (doc. 11 fascicolo parte opposta); risultano pertanto prive di pregio le doglianze avanzate dall'opponente con il secondo motivo di opposizione.

In ogni caso, si ritiene che l'opposizione non meriti comunque accoglimento anche in riferimento al primo motivo di opposizione per le ragioni di seguito esposte.

Si richiama quanto recentemente stabilito in giurisprudenza (Tribunale Monza sentenza del 11.05.2015) secondo cui *"Va osservato che l'iscrizione ipotecaria disciplinata dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all'espropriazione forzata e costituisce un mezzo finalizzato ad agevolare la realizzazione del credito nel sistema della riscossione coattiva attraverso l'inopponibilità al concessionario degli atti di disposizione successivi del bene.*

Tale rimedio si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale, dopo l'iscrizione a ruolo, dopo la notificazione della relativa cartella di pagamento e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Il concessionario, dunque, nell'impiegare tale rimedio, non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi che giustifichi la giurisdizione amministrativa.

L'iscrizione ipotecaria non ha natura di provvedimento amministrativo, ma di diritto potestativo riconosciuto al creditore (ovvero al soggetto investito della riscossione coattiva), con la finalità di conservare, alla esecuzione, il cespite patrimoniale, nel quadro di un generale favore dell'ordinamento nei confronti del creditore, ai fini della realizzazione coattiva di crediti certi, liquidi ed esigibili. Tuttavia, va osservato che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata, essendo estraneo ad essa, con la conseguenza che si deve escludere l'invalidità di tale misura di carattere temporaneo che riveste una finalità meramente protettiva: infatti, come affermato dalla Suprema Corte, "... l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata..." (Cass. ord. 20 giugno 2012 n. 10234; da ultimo, sul punto, definitivamente, Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014). Ne deriva che, contro tale atto di natura cautelare, non è configurabile l'esistenza di un danno attuale che giustifichi l'interesse ad agire



dell'opponente, posto che il rischio di un trasferimento irrevocabile del bene può derivare solo, una volta che l'esecuzione sia iniziata, dalla prosecuzione e dalla conclusione dell'attività espropriativa."

La giurisprudenza ha peraltro specificatamente precisato che il fermo amministrativo e la iscrizione di ipoteca non sono inseriti nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, (Cass. ord. n. 26052 del 2011) e che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, e che ciò autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. S.U., sent. N. 19667/2014).

Così ricondotta la iscrizione di ipoteca alla sua funzione di garanzia (e non di atto espropriativo) nessuna lesione dell'effetto segregativo conseguente alla istituzione del trust può da essa conseguire in quanto resta ferma, anche in caso di eventuale esecuzione, la opponibilità del trust secondo le norme ordinarie, ove ne sussistano i presupposti.

Ipotesi che può assumere rilievo nel caso di necessità attuale di disporre dei beni conformemente allo scopo del trust ma non dedotta in questa sede.

Tali considerazioni appaiono sufficienti ai fini del rigetto dell'opposizione e rendono superfluo anche l'esame della contestata opponibilità del trust in questione per erronea trascrizione delle generalità e del codice fiscale di

Ogni altra questione resta assorbita.

Data la complessità delle questioni oggetto di causa e la lunga evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di EQUITALIA CENTRO SPA ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

respinge l'opposizione;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..



Così deciso in Rimini data 19/01/2018.

il Giudice on.
Dott.ssa Elena Amadei

IL CASO.it

